



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data protocollo

OGGETTO: Mensa obbligatoria di servizio. Servizio sostitutivo tramite buono pasto in particolari circostanze.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si comunica che mercoledì 28 settembre p.v., alle ore 16.00 presso la "Sala Planisfero" dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, via Panisperna, 200 si terrà una riunione con il seguente ordine del giorno:

- 1) esame della bozza di circolare di cui all'oggetto, allegata in copia;
- 2) approfondimento degli altri argomenti oggetto di confronto nel corso dei precedenti incontri.

Codeste OO.SS. sono pregate di voler comunicare i nominativi dei propri rappresentanti che parteciperanno alla suddetta riunione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 750.C.I.AG 404.1.4/

Roma,

OGGETTO: Mensa obbligatoria di servizio. Servizio sostitutivo tramite buono pasto in particolari circostanze.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

~~~~~

Continuano a pervenire richieste in ordine alla concreta e corretta applicazione della normativa vigente in materia di mensa obbligatoria di servizio, in relazione alle quali - a seguito di attento esame delle problematiche rappresentate - si ritiene di dover fornire specifiche indicazioni, al fine di garantire, sull'intero territorio nazionale, uniformità di trattamento del personale appartenente alla Polizia di Stato.

Una prima casistica riguarda le sedi dichiarate disagiate, presso le quali non sono presenti strutture di mensa dell'Amministrazione e ove non risulta possibile assicurare la mensa obbligatoria di servizio neanche mediante ricorso a modalità sostitutive, cioè tramite convenzioni con mense di altre Amministrazioni ovvero con esercizi privati di ristorazione.

Come è noto, la possibilità di concedere il buono pasto giornaliero - che consentirebbe di superare le difficoltà sopra evidenziate - è stata introdotta dall'articolo 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, ma soltanto in favore delle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

---

Da ciò ne deriva che, limitando la possibilità dell'Amministrazione di provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero alle sole fattispecie previste dal predetto punto b), la norma non ha ammesso il ricorso al buono pasto per le altre fattispecie, in particolare per quella prevista dal punto c), che si riferisce, appunto, al *"personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale"*.

A tale riguardo si rende noto che, allo scopo di rimuovere tale limitazione, è stata già avanzata una proposta di modifica normativa – non ancora recepita, ma che sarà riproposta in sede di predisposizione della prossima legge di stabilità – con la quale si introdurrebbe la possibilità di provvedere alla concessione del buono pasto giornaliero anche nei confronti del personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.

Una seconda casistica concerne invece quelle situazioni in cui vengono svolti particolari servizi d'istituto, a causa dei quali un appartenente alla Polizia di Stato risulti impossibilitato a consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati.

Il combinato disposto dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1989, n. 203 e dell'articolo 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 stabilisce che - qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio e quando, quindi, si provvede ricorrendo ad esercizi privati - le Amministrazioni possono anche provvedere tramite la concessione di un buono pasto giornaliero.

Pertanto, come è noto, il presupposto per la concessione del buono pasto è costituito dall'impossibilità di assicurare il funzionamento della struttura di



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

---

mensa dell'Amministrazione; ne deriva, pertanto, che ove tale struttura sia funzionante non è consentito provvedere in via sostitutiva tramite la concessione di un buono pasto giornaliero.

In entrambi i casi, comunque, va considerato che l'Amministrazione è tenuta a garantire la fruizione della mensa obbligatoria di servizio nei confronti degli aventi diritto.

Per cui, al fine di adempiere a tale obbligo, quando presso le sedi disagiate venga accertata l'impossibilità ad assicurare la fruizione tramite mense o convenzioni, si ritiene possa essere ammesso il ricorso, in via eccezionale e nelle more dell'adozione della predetta modifica normativa, alla concessione del buono pasto giornaliero, qualora per il personale in questione ricorrano in concreto le condizioni ambientali e d'impiego di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 203/1989.

Analogamente e allo stesso scopo, quando, per sopraggiunte esigenze di servizio, un appartenente alla Polizia di Stato risulti impossibilitato a consumare il pasto presso le strutture di mensa dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati, si ritiene che in tali casi estremamente particolari e imprevedibili – che dovranno essere adeguatamente giustificati dal dirigente responsabile - possa essere ammesso il ricorso, in via eccezionale, alla concessione del buono pasto giornaliero in analogia alla fattispecie di impiego in ordine pubblico.

Si tratta, in altri termini, di casi in cui, durante lo svolgimento del servizio, si determinino eventi non prevedibili – quali ad esempio, un incidente stradale - che obblighino il personale a prolungare l'attività istituzionale fino a completamento del servizio stesso, andando oltre l'orario inizialmente previsto e non consentendo al personale di poter consumare il pasto presso le strutture di mensa



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

---

dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni ovvero presso gli esercizi privati di ristorazione a tale scopo convenzionati.

Inoltre, per quanto concerne la prima casistica, resta inteso che codesti Uffici provvederanno periodicamente a verificare che permangano le difficoltà rappresentate in ordine all'impossibilità di stipulare convenzioni e che continuino a ricorrere le predette condizioni, dandone comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.

Rilevato che l'obiettivo principale è quello di garantire il benessere del personale, assicurando la fruizione della mensa obbligatoria all'operatore di Polizia, si ribadisce che l'impegno prioritario dell'Amministrazione debba essere quello di creare le premesse organizzative affinché i dipendenti fruiscano del vitto con le modalità ordinarie previste, facendo ricorso alla concessione del buono pasto soltanto in via residuale.

A tale riguardo, i costi sostenuti per ciascun trimestre solare per la concessione di buoni pasto - sia in sedi disagiate, sia in caso di impossibilità a fruire della mensa per sopraggiunte esigenze di servizio - dovranno essere tempestivamente e separatamente comunicati alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, affinché resti assicurata la relativa copertura finanziaria.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli